

I decreti attuativi dell'Ape sociale e della pensione per i lavoratori precoci

Nota di commento a cura di Valeria Picchio

La legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232/2016) che ha introdotto in via sperimentale nell'ordinamento l'innovativo istituto dell'Ape – Anticipo pensionistico e la pensione con 41 anni di contributi per i lavoratori precoci ha anche previsto alcuni decreti attuativi che si rivelano indispensabili per poter gestire le norme e le procedure che tali prestazioni richiedono.

In questa nota cercheremo di analizzare separatamente, sebbene per vari aspetti alcune norme coincidano, le disposizioni contenute nei due DPCM sapendo che i decreti attuativi entreranno in vigore il giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

APE Sociale

L'APE sociale è disciplinato all'art. 1 commi da 179 a 184 della legge 232/2017 e sin dal primo articolo si chiarisce che le modalità di attuazione della prestazione sono emanate nel rispetto dei limiti di spesa previsti dal comma 186 (300 milioni di euro nel 2017, 609 milioni nel 2018, 647 milioni nel 2019, 462 milioni nel 2020, 280 milioni nel 2021, 83 milioni nel 2022, 8 milioni nel 2023). La precisazione condiziona in modo significativo i tempi di presentazione della domanda di prestazione e il monitoraggio.

Che cosa è l'Ape sociale e a quanto ammonta

L'Ape sociale è un'indennità economica, pagata dall'INPS, finanziata dalla fiscalità generale a chi si trovi in determinate condizioni. Non è quindi un prestito che deve essere restituito ma una sorta di sostegno al reddito fino a che non si raggiunge la pensione. L'importo è calcolato in base all'ammontare del futuro trattamento pensionistico di vecchiaia cui avrà diritto il richiedente nel limite massimo di 1.500 euro lordi (non rivalutabile) per 12 mensilità ed è soggetto alla tassazione prevista per il reddito da lavoro dipendente. In caso di contribuzione dispersa in varie gestioni, il calcolo della pensione avverrà pro-quota con le regole di ciascuna gestione per i periodi ivi maturati.

Chi ha diritto all'Ape sociale e quale documentazione deve allegare

Possono accedere all'APE sociale coloro che siano iscritti all'Ago Inps, vale a dire i lavoratori dipendenti e i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi; alle forme sostitutive dell'Ago cioè agli ex fondi speciali (elettrici, telefonici, ex Inpdai, trasporto, dazieri, esattoriali, fondo volo, Inpgi, sportivi professionisti); alle forme esclusive (ex Indap, ex Ipost, ex Enpals); alla gestione separata Inps ai sensi dell'art. 2 comma 26 legge 335/1995. Non possono invece accedere all'APE gli iscritti alle Casse professionali e agli enti privatizzati. La contribuzione dispersa nelle varie gestioni viene tutta considerata per raggiungere l'anzianità contributiva richiesta, ad eccezione

dell'eventuale contribuzione versata presso casse professionali ed enti privatizzati. In ogni caso la contribuzione per periodi coincidenti si considera una sola volta.

Gli interessati devono aver compiuto almeno 63 anni di età e trovarsi in una delle seguenti quattro condizioni:

- 1) **Avere almeno 30 anni di contributi ed essere in stato di disoccupazione** ai sensi dell'art. 19 comma 1 d.lgs. 150/2015¹ per licenziamento individuale o collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale di cui alla procedura prevista dall'art. 7 della legge 604/1966. Inoltre è necessario che da almeno tre mesi sia cessata l'intera prestazione di disoccupazione spettante.
La formulazione del decreto, che si attiene a quanto previsto dalla legge di bilancio, differisce dalla più generale enunciazione contenuta nell'accordo sulle pensioni del 28 settembre 2016. Attualmente sono quindi esclusi dalla possibilità di accedere all'Ape sociale i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato scaduto i quali abbiamo goduto e terminato la prestazione di disoccupazione. L'esclusione, grave e giustificata dal Governo per i vincoli finanziari imposti alla misura, è stata adeguatamente denunciata dal sindacato e si auspica che vi sia posto rimedio. Per gli operai agricoli, vista la specificità della posizione contributiva, poiché il Dpcm sul punto tace è necessario attendere le indicazioni dell' Inps.

Per quanto riguarda **la documentazione**, il decreto precisa che l'interessato deve produrre:

- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla sussistenza dei requisiti al momento della domanda o al loro realizzarsi entro la fine dell'anno;
 - la lettera di licenziamento, di dimissioni per giusta causa o il verbale di accordo di risoluzione consensuale stipulato secondo la citata procedura.
- 2) **Avere almeno 30 anni di contributi e al momento della richiesta di Ape sociale assistere da almeno sei mesi il coniuge, la persona con cui è contratta l'unione civile o un parente di primo grado convivente** (genitori o figli) con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992. In questo caso il richiedente l'Ape sociale deve allegare:
 - la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla sussistenza dei requisiti al momento della domanda o al loro realizzarsi entro la fine dell'anno;
 - la certificazione attestante l'handicap in situazione di gravità della persona a cui presta assistenza.

Nel caso in cui più soggetti assistano la stessa persona con handicap grave, l'APE sociale può essere concessa ad un solo avente diritto.

¹ Art. 19 comma 1 d.lgs. 150/2015 *Stato di disoccupazione* “ Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego ”

3) Avere almeno 30 anni di contributi ed essere riconosciuto invalido dalle commissioni di invalidità civile almeno al 74%. La documentazione richiesta è:

- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla sussistenza dei requisiti al momento della domanda o al loro realizzarsi entro la fine dell'anno;
- il verbale di invalidità civile attestante l'invalidità pari almeno al 74%.

Al tavolo di confronto con il Governo è stato posto il problema degli invalidi del lavoro con accertamento INAIL chiedendo l'estensione interpretativa della norma che impone il riconoscimento presso le sole commissioni di invalidità civile. Purtroppo la risposta è stata negativa sebbene i rappresentanti del Governo abbiano assicurato che verrà previsto per questi lavoratori una sorta di canale preferenziale rispetto ai tempi amministrativi. Gli interessati dovranno comunque presentare la domanda di invalidità civile ed è stato assicurato che le ASL saranno obbligate a procedere all'accertamento dell'invalidità.

4) Avere almeno 36 anni di contributi e svolgere alla data della domanda di Ape sociale da almeno sei anni in via continuativa una o più delle attività gravose sotto elencate.

Per effetto dell'art. 53 decreto-legge n. 50/2017 tali attività si considerano svolte in via continuativa quando, nei 6 anni precedenti la decorrenza dell'Ape sociale, non abbiano subito interruzioni per un periodo superiore a 12 mesi nell'arco temporale degli ultimi 7 anni precedenti la decorrenza.

La documentazione richiesta consiste in:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla sussistenza dei requisiti al momento della domanda o al loro realizzarsi entro la fine dell'anno;
- contratto di lavoro o busta paga;
- dichiarazione del datore di lavoro su specifico modulo INPS attenstante i periodi di lavoro, CCL applicato, mansioni svolte, inquadramento attribuito. In particolare rispetto alle attività di cui alle lettere da a) a e), g), da i) a m) dell'elenco in calce, si chiede l'applicazione delle voci di tariffa INAIL con tasso medio di tariffa non inferiore al 17 per mille (ai sensi del decreto del Ministero del lavoro del 12/12/2000).

Elenco attività gravose (allegato A)

a) Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici

Limitatamente al personale inquadrato come operaio nei settori dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici.

Le professioni comprese in questo gruppo si occupano, utilizzando strumenti, macchine e tecniche diverse, dell'estrazione e della lavorazione di pietre e minerali, della costruzione, della rifinitura e della manutenzione di edifici e di opere pubbliche, nonché del mantenimento del decoro architettonico, dell'igiene e dell'igiene delle stesse. Fanno parte di tale gruppo gli operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia, della manutenzione degli edifici, della costruzione e manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche

b) Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni

Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento

Le professioni comprese in questa unità manovrano macchine fisse, mobili o semoventi, per il sollevamento di materiali, ne curano l'efficienza, effettuano il posizionamento, ne dirigono e controllano l'azione durante il lavoro, effettuano le operazioni di aggancio e sgancio delle masse da

sollevare, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni atmosferiche e di contesto, della natura del carico e delle norme applicabili.

Conduttori di macchinari mobili per lo perforazione nelle costruzioni

Le professioni comprese in questa categoria manovrano macchine per la perforazione nel settore delle costruzioni, ne curano l'efficienza, ne effettuano il posizionamento, ne dirigono e controllano l'azione durante il lavoro, provvedono al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni del terreno e dei materiali da perforare, del tipo di lavoro da svolgere e delle norme applicabili.

c) Conciatori di pelli e di pellicce

Le professioni comprese in questa unità si occupano della prima lavorazione e rifinitura del cuoio, delle pelli e delle pellicce, raschiano, sottopongono a concia, nappa no, scamosciano, rifilano e portano a diverso grado di rifinitura i materiali della pelle animale in modo da renderli utilizzabili per confezionare capi e complementi di abbigliamento, accessori di varia utilità, calzature, rivestimenti e altri manufatti in cuoio e pelle.

d) Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante

Conduttori di convogli ferroviari

Le professioni comprese in questa categoria conducono locomotori ferroviari con propulsori diesel, elettrici o a vapore per il trasporto su rotaia di persone e merci.

Personale viaggiante

Personale che espleta la sua attività lavorativa a bordo e nei viaggi dei convogli ferroviari

e) Conduttori di mezzi pesanti e camion

Le professioni comprese in questa unità guidano autotreni e mezzi pesanti per il trasporto di merci, sovrintendono alle operazioni di carico e di scarico, provvedendo al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni viarie e delle norme applicabili

f) Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni

Professioni sanitarie infermieristiche, così come definite dal decreto del Ministro della Sanità del 14/9/1994 n. 739.

Professioni sanitarie ostetriche, così come definite dal decreto del Ministro della Sanità del 14/9/1994 n. 740

Le attività devono essere con lavoro organizzato a turni ed espletate nelle strutture ospedaliere

g) Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza

Addetti all'assistenza personale

Le professioni comprese in questa unità assistono, nelle istituzioni o a domicilio, le persone anziane, in convalescenza, disabili, in condizione transitoria o permanente di non autosufficienza o con problemi affettivi, le aiutano a svolgere le normali attività quotidiane, a curarsi e a mantenere livelli accettabili di qualità della vita. Attività espletate anche presso le famiglie

h) Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido

Le professioni comprese in questa unità organizzano, progettano e realizzano attività didattiche finalizzate, attraverso il gioco individuale o di gruppo, a promuovere lo sviluppo fisico, psichico, cognitivo e sociale nei bambini in età prescolare. Programmano tali attività, valutano l'apprendimento degli allievi, partecipano alle decisioni sull'organizzazione scolastica, sulla didattica e sull'offerta formativa; coinvolgono i genitori nel processo di apprendimento dei figli, sostengono i bambini disabili lungo il percorso scolastico.

L'ambito della scuola dell'infanzia comprende: a - servizi educativi per l'infanzia (articolati in: nido e micronido; servizi integrativi; sezioni primavera) b - scuole dell'infanzia statali e paritarie.

i) Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati

Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati

Le professioni classificate in questa categoria provvedono alle operazioni di carico, scarico e movimentazione delle merci all'interno di aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, imprese, organizzazioni e per le stesse famiglie; raccolgono e trasportano i bagagli dei viaggiatori e dei clienti di alberghi e di altre strutture ricettive.

l) Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia

Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali

Le professioni classificate in questa categoria mantengono puliti e in ordine gli ambienti di imprese, organizzazioni, enti pubblici ed esercizi commerciali.

Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di al/aggio e nel/e navi

Le professioni classificate in questa categoria cura il riordino e la pulizia delle camere, dei bagni, delle cucine e degli ambienti comuni; provvede alla sostituzione delle lenzuola, degli asciugamani e di altri accessori a disposizione dei clienti.

m) Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

Le professioni classificate in questa unità provvedono alla raccolta dei rifiuti nelle strade, negli edifici, nelle industrie e nei luoghi pubblici e al loro caricamento sui mezzi di trasporto presso i luoghi di smaltimento, si occupano della raccolta dagli appositi contenitori dei materiali riciclabili e del loro caricamento su mezzi di trasporto.

Numerose richieste di chiarimenti sono state presentate al Governo dal sindacato su questo punto: dal requisito dei 36 anni di contribuzione, più elevato quindi rispetto ai casi precedenti, allo svolgimento per almeno sei anni in via continuativa delle attività gravose, a specifici profili delle attività individuate, alla documentazione da allegare alla domanda. Rispetto ai requisiti contributivi e alla durata dell'attività gravosa l'accelerata caduta del Governo Renzi ha fatto decadere gli emendamenti migliorativi presentati al testo della legge di bilancio. Le pressioni per un'interpretazione più estensiva dei "sei anni continuativi" si sono concretizzate nella previsione contenuta nel citato articolo 53 del d.l 50/2017 sopra descritta, per cui in sostanza è necessario aver svolto le attività elencate nel corso di sei anni negli ultimi sette precedenti la decorrenza dell'Ape sociale.

Come presentare la domanda: la procedura

Le norme sull'Ape entrano in vigore il 1 maggio 2017 e, in quanto sperimentali, hanno efficacia fino al 31 dicembre 2018. La procedura prevede alcuni passaggi.

1. La domanda di riconoscimento dei requisiti di accesso all'Ape sociale
 2. La risposta sulla sussistenza dei requisiti
 3. La vera e propria domanda di Ape sociale
- Tutto il processo è gestito dall'INPS.

1. La **domanda di riconoscimento dei requisiti deve essere presentata all'INPS di residenza**, che rilascia ricevuta con annotazione della data e dell'ora di ricezione, entro determinate date per consentire all'Istituto di previdenza il monitoraggio delle richieste e l'equilibrio tra accoglimenti e risorse economiche stanziare. Di conseguenza devono presentare domanda:
 - entro il 15 luglio 2017 coloro che si trovano o si troveranno nelle condizioni sopra descritte entro il 31 dicembre 2017. L'INPS deve rispondere all'interessato entro il 15 ottobre 2017. Le domande presentate oltre questa data ma in ogni caso entro il 30 novembre 2017 saranno prese in considerazione solo se all'esito del monitoraggio residueranno risorse. In questo caso l'INPS deve rispondere entro il 31 dicembre 2017;
 - entro il 31 marzo 2018 coloro che si troveranno nelle condizioni sopra descritte entro il 31 dicembre 2018. L'INPS deve rispondere entro il 30 giugno 2018. Le domande presentate oltre questa data ma in ogni caso entro il 30 novembre 2018 saranno prese in considerazione solo se all'esito del monitoraggio residueranno le risorse finanziarie. In questo caso l'INPS deve rispondere entro il 31 dicembre 2018.
2. **L'INPS verifica la sussistenza dei requisiti e comunica all'interessato:**
 - Il riconoscimento delle condizioni indicando la prima decorrenza utile se è sufficiente la copertura finanziaria rispetto al monitoraggio.
 - Il riconoscimento delle condizioni con differimento dell'Ape in caso di insufficiente copertura finanziaria. In questa ipotesi solo dopo il monitoraggio verrà comunicata la data utile.
 - Il rigetto della domanda se non sussistono i requisiti.
3. **La vera e propria domanda di accesso all'Ape** si presenta all'INPS di residenza dopo aver ottenuto la risposta in ordine alla sussistenza delle condizioni, oppure se si ha la ragionevole certezza di essere in possesso dei requisiti la domanda di Ape si presenta contestualmente alla domanda per la verifica dei requisiti per evitare di perdere mensilità.

L'Ape sociale verrà corrisposta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di accesso, in presenza di tutti i requisiti richiesti e sarà attribuita fino al raggiungimento dell'età anagrafica prevista per il trattamento pensionistico di vecchiaia.

Di conseguenza, quindi, se un lavoratore richiede l'Ape sociale all'età di 63 anni compiuti nel 2017 questa sarà corrisposta fino all'età di 66 anni 7 mesi e ulteriori mesi eventualmente necessari per l'applicazione della variazione dell'aspettativa di vita (poiché nel 2019 potrebbe scattare un nuovo aumento).

In fase di prima applicazione del decreto e solo per le domande presentate entro il 30 novembre 2017, l'APE sociale è corrisposta con decorrenza dalla data di maturazione dei requisiti ma in ogni caso con decorrenza non precedente il 1 maggio 2017, si tratta quindi di una deroga alla regola generale sulla decorrenza della prestazione.

Questa indicazione consente a coloro che già avessero i requisiti richiesti per l'APE alla data del 1° maggio di non perdere ratei di prestazione a causa del grave ritardo con cui sono state emanate le norme attuative. Attenzione su questo aspetto era stata chiesta dai Sindacati in sede di incontro con il Governo ma anche dal Consiglio di Stato in un articolato e critico parere sulla prima versione del DPCM.

Incompatibilità e decadenza

L'APE sociale è compatibile con i redditi derivanti da attività lavorativa entro determinati limiti:

- In caso di lavoro dipendente o collaborazione coordinata e continuativa che diano titolo ad un reddito annuo non superiore a 8.000 euro, importo al lordo di imposte e di contributi previdenziali e assistenziali del lavoratore;
- In caso di lavoro autonomo il reddito annuo non deve superare 4.800 euro annui, anche in questo caso l'importo è al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali del lavoratore.

Nel caso in cui si superino tali limiti, l'APE sociale percepita nello stesso anno diventa indebita e l'INPS procederà al recupero. Verosimilmente l'Inps chiederà il reddito presunto dell'anno, con verifica l'anno successivo a fronte del reddito consolidato.

Da notare che il titolare di Ape sociale che raggiunga i requisiti per la pensione anticipata non perde il diritto all'Ape, poiché in questo caso si decade dall'indennità solo alla data di decorrenza del trattamento pensionistico anticipato, ma la data di decorrenza è condizionata alla presentazione della domanda di pensione a cura dell'interessato.

Invece l'Ape sociale non è compatibile:

- con i trattamenti di sostegno al reddito relativi allo stato di disoccupazione involontaria;
- con l'Assegno sociale di disoccupazione (ASDI) di cui all'art. 16 d.lgs. 22/2015;
- con l'indennizzo per cessazione di attività commerciale (art. 1 d.lgs. 207/1996)

Di conseguenza, chi gode di questi trattamenti non potrà accedere all'Ape sociale e, viceversa, chi gode di Ape sociale, ma svolge contestualmente attività entro i limiti di reddito sopra indicati e ad un certo punto le termina, non avrà diritto a queste prestazioni. *Ci chiediamo se in questo caso sarà possibile o conveniente per il lavoratore scegliere tra Ape e questi trattamenti.*

Le verifiche e scambio dati

Ferma restando ogni altra iniziativa ispettiva, l'Ispettorato nazionale del lavoro svolgerà accertamenti attraverso banche dati e altre informazioni in possesso degli Istituti previdenziali sulla sussistenza in capo ai richiedenti e ai titolari di Ape delle condizioni previste dalla legge sia su richiesta dell'INPS sia in attuazione di appositi piani di controllo adottati annualmente dal Ministero del lavoro, sia a campione. Gli enti previdenziali e il Ministero del lavoro provvedono

quindi allo scambio di dati ed elementi conoscitivi con particolare riguardo allo svolgimento delle attività gravose di cui al sopra citato elenco.

Criteri di priorità nel monitoraggio

L'età anagrafica per il raggiungimento del requisito della pensione di vecchiaia e a parità di questa la data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'Ape costituiscono i criteri di priorità nella elaborazione della lista degli aventi diritto per il monitoraggio delle domande positivamente certificate dall'INPS ai fini di verificare eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie stanziare. Quindi, avranno la priorità i soggetti più anziani e in caso di pari età si guarderà alla data di presentazione della domanda. Non essendo stati previsti contingenti per le singole quattro tipologie di aventi diritto la lista sarà unica.

Se l'onere finanziario è superiore, anche in prospettiva, allo stanziamento previsto l'INPS dovrà procedere all'individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio e al differimento della decorrenza dell'Ape dovuta, secondo il criterio di priorità sopra descritto. Inoltre, se dall'attività di monitoraggio prevista per il 2017 e il 2018 residueranno risorse finanziarie, l'Istituto provvederà a concedere l'Ape a coloro che hanno presentato la domanda in ritardo, ovviamente sempre secondo il criterio di priorità prima richiamato e nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili.

La pensione per i lavoratori precoci

L'articolo 1 commi da 199 a 202 della legge 232/2017 disciplina il trattamento pensionistico dei lavoratori precoci prevedendo che, a decorrere dal 1 maggio 2017, l'ordinario requisito per la pensione anticipata disciplinato dall'art. 24 comma 10 della legge 2014/2011 (oggi 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne) sia ridotto a 41 anni di contributi. A tale requisito si applicheranno gli adeguamenti alla speranza di vita.

A chi spetta e quale documentazione allegare

Il pensionamento con 41 anni di contributi spetta a lavoratori iscritti all'AGO oppure alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che abbiano almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995 (calcolo retributivo fino al 31/12/2011) o con meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995 (calcolo contributivo dal 1/1/1996), non si applica quindi a coloro che accedono al calcolo contributivo puro avendo contributi solo dal 1/1/1996 in poi. Inoltre, non si applica ai lavoratori iscritti alle Casse professionali o enti privatizzati.

Il requisito dei 41 anni si può però raggiungere anche cumulando i periodi contributivi non coincidenti ai sensi dell'art. 1 comma 239 della legge 228/2012 presenti presso forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia, superstiti dei lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, iscritti alla gestione separata (art. 2 comma 26 legge 335/1995), alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO e alle Casse professionali e agli enti privatizzati.

Sono richiesti i seguenti requisiti:

- almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti i 19 anni di età;
- trovarsi in una delle condizioni di disagio sotto elencate:

1. Essere in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 comma 1 d.lgs. 150/2015 per licenziamento individuale o collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale di cui alla procedura prevista dall'art. 7 della legge 604/1966. Inoltre è necessario che da almeno tre mesi sia cessata l'intera prestazione di disoccupazione spettante.

Anche in questo caso la formulazione del decreto differisce dalla enunciazione più generale contenuta nell'accordo sulle pensioni del 28 settembre 2016. Attualmente sono quindi esclusi dal pensionamento con 41 anni di contributi i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato scaduto i quali abbiamo goduto e terminato la prestazione di disoccupazione.

Per quanto riguarda **la documentazione** l'interessato deve produrre:

- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla sussistenza dei requisiti al momento della domanda o al loro realizzarsi entro la fine dell'anno;
- la lettera di licenziamento, di dimissioni per giusta causa o il verbale di accordo di risoluzione consensuale stipulato secondo la citata procedura.

2. Assistere da almeno sei mesi il coniuge, la persona con cui è contratta l'unione civile o un parente di primo grado convivente (genitori o figli) con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992. E' necessario allegare:

- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla sussistenza dei requisiti al momento della domanda o al loro realizzarsi entro la fine dell'anno;
- la certificazione attestante l'handicap in situazione di gravità della persona a cui presta assistenza.

3. Essere riconosciuto invalido dalle commissioni di invalidità civile almeno al 74%. La documentazione richiesta è:

- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla sussistenza dei requisiti al momento della domanda o al loro realizzarsi entro la fine dell'anno;
- il verbale di invalidità civile attestante l'invalidità pari almeno al 74%.

Gli interessati, anche se la percentuale è già riconosciuta dall'INAIL, dovranno comunque presentare la domanda di invalidità civile, il Governo ha assicurato che le ASL saranno obbligate a procedere all'accertamento dell'invalidità.

4. Svolgere alla data della domanda di pensionamento con 41 anni da almento sei anni in via continuativa una o più delle attività gravose sotto elencate

Anche per il pensionamento dei lavoratori precoci ai sensi dell'art. 53 del decreto-legge n. 50/2017 tali attività si considerano svolte in via continuativa quando, nei 6 anni precedenti la decorrenza dell'Ape sociale, non abbiano subito interruzioni per un periodo superiore a 12 mesi nell'arco temporale degli ultimi 7 anni precedenti la decorrenza.

La documentazione richiesta consiste in:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla sussistenza dei requisiti al momento della domanda o al loro realizzarsi entro la fine dell'anno;
- contratto di lavoro o busta paga;
- dichiarazione del datore di lavoro su specifico modulo INPS attenstante i periodi di lavoro, CCL applicato, mansioni svolte, inquadramento attribuito. In particolare rispetto alle attività di cui alle lettere da a) a e), g), da i) a m) dell'elenco in calce, si chiede l'applicazione delle voci di tariffa INAIL con tasso medio di tariffa non inferiore al 17 per mille (ai sensi del decreto del Ministero del lavoro del 12/12/2000).

Elenco attività gravose (allegato A)

a) Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici

Limitatamente al personale inquadrato come operaio nei settori dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici.

Le professioni comprese in questo gruppo si occupano, utilizzando strumenti, macchine e tecniche diverse, dell'estrazione e della lavorazione di pietre e minerali, della costruzione, della rifinitura e della manutenzione di edifici e di opere pubbliche, nonché del mantenimento del decoro architettonico, della pulizia e dell'igiene delle stesse. Fanno parte di tale gruppo gli operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia, della manutenzione degli edifici, della costruzione e manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche

b) Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni

Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento

Le professioni comprese in questa unità manovrano macchine fisse, mobili o semoventi, per il sollevamento di materiali, ne curano l'efficienza, effettuano il posizionamento, ne dirigono e controllano l'azione durante il lavoro, effettuano le operazioni di aggancio e sgancio delle masse da sollevare, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni atmosferiche e di contesto, della natura del carico e delle norme applicabili.

Conduttori di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni

Le professioni comprese in questa categoria manovrano macchine per la perforazione nel settore delle costruzioni, ne curano l'efficienza, ne effettuano il posizionamento, ne dirigono e controllano l'azione durante il lavoro, provvedono al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni del terreno e dei materiali da perforare, del tipo di lavoro da svolgere e delle norme applicabili.

c) Conciatori di pelli e di pellicce

Le professioni comprese in questa unità si occupano della prima lavorazione e rifinitura del cuoio, delle pelli e delle pellicce, raschiano, sottopongono a concia, nappa no, scamosciano, rifilano e portano a diverso grado di rifinitura i materiali della pelle animale in modo da renderli utilizzabili

per confezionare capi e complementi di abbigliamento, accessori di varia utilità, calzature, rivestimenti e altri manufatti in cuoio e pelle.

d) Conduuttori di convogli ferroviari e personale viaggiante

Conduuttori di convogli ferroviari

Le professioni comprese in questa categoria conducono locomotori ferroviari con propulsori diesel, elettrici o a vapore per il trasporto su rotaia di persone e merci.

Personale viaggiante

Personale che espleta la sua attività lavorativa a bordo e nei viaggi dei convogli ferroviari

e) Conduuttori di mezzi pesanti e camion

Le professioni comprese in questa unità guidano autotreni e mezzi pesanti per il trasporto di merci, sovrintendono alle operazioni di carico e di scarico, provvedendo al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni viarie e delle norme applicabili

f) Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni

Professioni sanitarie infermieristiche, così come definite dal decreto del Ministro della Sanità del 14/9/1994 n. 739.

Professioni sanitarie ostetriche, così come definite dal decreto del Ministro della Sanità del 14/9/1994 n. 740

Le attività devono essere con lavoro organizzato a turni ed espletate nelle strutture ospedaliere

g) Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza

Addetti all'assistenza personale

Le professioni comprese in questa unità assistono, nelle istituzioni o a domicilio, le persone anziane, in convalescenza, disabili, in condizione transitoria o permanente di non autosufficienza o con problemi affettivi, le aiutano a svolgere le normali attività quotidiane, a curarsi e a mantenere livelli accettabili di qualità della vita. Attività espletate anche presso le famiglie

h) Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido

Le professioni comprese in questa unità organizzano, progettano e realizzano attività didattiche finalizzate, attraverso il gioco individuale o di gruppo, a promuovere lo sviluppo fisico, psichico, cognitivo e sociale nei bambini in età prescolare. Programmano tali attività, valutano l'apprendimento degli allievi, partecipano alle decisioni sull'organizzazione scolastica, sulla didattica e sull'offerta formativa; coinvolgono i genitori nel processo di apprendimento dei figli, sostengono i bambini disabili lungo il percorso scolastico.

L'ambito della scuola dell'infanzia comprende: a - servizi educativi per l'infanzia (articolati in: nido e micronido; servizi integrativi; sezioni primavera) b - scuole dell'infanzia statali e paritarie.

i) Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati

Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati

Le professioni classificate in questa categoria provvedono alle operazioni di carico, scarico e movimentazione delle merci all'interno di aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, imprese, organizzazioni e per le stesse famiglie; raccolgono e trasportano i bagagli dei viaggiatori e dei clienti di alberghi e di altre strutture ricettive.

l) Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia

Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali

Le professioni classificate in questa categoria mantengono puliti e in ordine gli ambienti di imprese, organizzazioni, enti pubblici ed esercizi commerciali.

Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di al/aggio e nel/e navi

Le professioni classificate in questa categoria cura il riordino e la pulizia delle camere, dei bagni, delle cucine e degli ambienti comuni; provvede alla sostituzione delle lenzuola, degli asciugamani e di altri accessori a disposizione dei clienti.

m) Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

Le professioni classificate in questa unità provvedono alla raccolta dei rifiuti nelle strade, negli edifici, nelle industrie e nei luoghi pubblici e al loro caricamento sui mezzi di trasporto presso i luoghi di smaltimento, si occupano della raccolta dagli appositi contenitori dei materiali riciclabili e del loro caricamento su mezzi di trasporto.

5.Soddisfare alla data della domanda di pensionamento con 41 anni di contributi i requisiti di cui all'art. 1 commi 1, 2, 3 del decreto legislativo n. 67/2011, cioè svolgere le seguenti attività:

- Mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999 (c.d.: "Decreto Salvi");
- Lavori notturni, come definiti e ripartiti ai soli fini del decreto legislativo 67/2011;
- Lavori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al decreto legislativo 67/2011, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;
- Conduzione di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Per almeno sette anni negli ultimi dieci o almeno per la metà della vita lavorativa.

La documentazione da allegare in questo caso è quella prevista dal d.lgs. 67/2011.

La procedura

Anche nel caso del pensionamento dei lavoratori precoci sono previste tre fasi:

- Domanda di riconoscimenti dei requisiti
- Risposta dell'INPS
- Domanda di pensione

La **domanda di riconoscimento dei requisiti deve essere presentata all'INPS di residenza**, che rilascia ricevuta con annotazione della data e dell'ora di ricezione.

Le domande devono essere presentate:

- entro il 15 luglio 2017 da coloro che si trovano o si troveranno nelle condizioni sopra descritte entro il 31 dicembre 2017. L'INPS deve rispondere all'interessato entro il 15 ottobre 2017. Le domande presentate oltre questa data ma in ogni caso entro il 30 novembre 2017 saranno prese in considerazione solo se all'esito del monitoraggio residueranno risorse. In questo caso l'INPS deve rispondere entro il 31 dicembre 2017;
- entro il 1 marzo 2018 per coloro che si troveranno nelle condizioni sopra descritte nel corso degli anni successivi. L'INPS deve rispondere entro il 30 giugno di ciascun anno successivo. Le domande presentate oltre questa data ma in ogni caso entro il 30 novembre di ciascun anno saranno prese in considerazione solo se all'esito del monitoraggio residueranno le risorse finanziarie. In questo caso l'INPS deve rispondere entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Le condizioni per l'accesso a questo trattamento pensionistico devono realizzarsi già al momento della presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti, fatto salvo per:

- il requisito dell'anzianità contributiva;
- il periodo di tre medi di conclusione della disoccupazione;
- il periodo di svolgimento dell'attività in via continuativa dei sei anni

queste condizioni devono, però, realizzarsi entro la fine dell'anno in corso al momento di presentazione della domanda.

L'INPS verifica la sussistenza dei requisiti e comunica all'interessato:

- Il riconoscimento delle condizioni indicando la prima decorrenza utile se è sufficiente la copertura finanziaria rispetto al monitoraggio.
- Il riconoscimento delle condizioni con differimento del pensionamento in caso di insufficiente copertura finanziaria. In questa ipotesi solo dopo il monitoraggio verrà comunicata la data utile.
- Il rigetto della domanda se non sussistono i requisiti.

La domanda di pensione si presenta alla sede INPS di residenza dell'interessato.

La pensione è corrisposta dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, in presenza di tutti i requisiti e le condizioni richieste.

Anche in questo caso, per ovviare al ritardo nella emanazione del DPCM è stato previsto, in deroga alla regola generale, **nella prima fase di applicazione del decreto e per le sole domande presentate entro il 30 novembre 2017 che la pensione sia corrisposta con decorrenza dalla data di maturazione delle condizioni e comunque con decorrenza non precedente il 1 maggio 2017.**

Incumulabilità

La pensione con 41 anni di contributi non è cumulabile con i redditi da lavoro subordinato o autonomo per il periodo di tempo che corrisponde alla differenza tra l'anzianità contributiva della

pensione anticipata (oggi 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne) e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento, quindi, 41 anni.

Se il titolare di questa pensione durante questo periodo percepisce redditi da lavoro dipendente o autonomo il trattamento pensionistico è sospeso fino a quando è previsto il divieto di cumulo e l'INPS procederà al recupero delle rate di pensione erogate. Inoltre, il pensionamento per lavoratori precoci non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attività di lavoro gravose o usuranti di cui ai precedenti elenchi. E' consentito invece il cumulo con la maggiorazione prevista dall'art. 80 della legge 388/2000 di due mesi all'anno per gli invalidi cui sia riconosciuto almento il 74% di invalidità.

Si tratta quindi di una importante, ma comprensibile, eccezione alla possibilità di cumulo tra pensione e reddito da lavoro riconosciuta oramai da tempo dalla legge. Per quanto riguarda invece la non cumulabilità con altre maggiorazioni è opportuno attendere le istruzioni dell'INPS per una più puntuale interpretazione della norma.

Le verifiche e scambio dati

Anche in questo caso, l'Ispettorato nazionale del lavoro svolgerà accertamenti attraverso banche dati e altre informazioni in possesso degli Istituti previdenziali sulla sussistenza in capo ai richiedenti delle condizioni previste dalla legge sia su richiesta dell'INPS sia in attuazione di appositi piani di controllo adottati annualmente dal Ministero del lavoro, sia a campione. Gli enti previdenziali e il Ministero del lavoro provvedono quindi allo scambio di dati ed elementi conoscitivi con particolare riguardo allo svolgimento delle attività gravose di cui al sopra citato elenco.

Criteri di priorità nel monitoraggio

L'INPS procede al monitoraggio delle domande positivamente certificate per verificare eventuali scostamenti rispetto alle risorse disponibili annualmente e la verifica viene effettuata sulla base della data di raggiungimento del requisito dei 41 anni e, a parità della stessa, della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.

Le domande di pensione sono accolte entro il limite di spesa di 360 milioni di euro per il 2017, 550 milioni per il 2018, 570 milioni per il 2019, 590 milioni all'anno a decorrere dal 2020.

Se l'onere finanziario è superiore, anche in prospettiva, allo stanziamento previsto l'INPS dovrà procedere all'individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio e al differimento della decorrenza della pensione, secondo il criterio di priorità sopra descritto. Inoltre, se dall'attività di monitoraggio prevista per ogni anno residueranno risorse finanziarie, l'Istituto provvederà ad individuare tra i soggetti che hanno presentato la domanda in ritardo, coloro che potranno accedere a tale pensionamento sulla base del criterio di priorità.

